

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

CLXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALBERTINI

INDI

DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2512	Esonero daziario, per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1964. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (4290) . . . . .	2516
<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>		PRESIDENTE . . . . .	2516, 2517
PRESIDENTE . . . . .	2512	MELLO GRAND, <i>Relatore</i> . . . . .	2517
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili urbani. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (4074-B) . . . . .	2512	BARTOLE: Interpretazione dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni diritti ed interessi, situati nella zona B dell'ex Territorio Libero di Trieste. (4179) . . . . .	2519
PRESIDENTE . . . . .	2512, 2513	PRESIDENTE . . . . .	2519, 2520
ZUGNO, <i>Relatore</i> . . . . .	2512	BARTOLE. . . . .	2519, 2520
RAUCCI . . . . .	2513	MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	2519
<b>Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):</b>		MELLO GRAND . . . . .	2520
Istituzione di una indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (4189) . . . . .	2516	<b>Proposte di legge (Rinvio della discussione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2516	RICCIO: Modificazioni alla legge 24 novembre 1948, n. 1493, e alla legge 11 dicembre 1952, n. 3094, relative alla indennità per danni alla proprietà industriale negli Stati Uniti d'America. (2926) . . . . .	2520
		PRESIDENTE . . . . .	2520

	PAG.
AMADEI GIUSEPPE ed altri: Agevolazioni fiscali permanenti a favore dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio. (E.N.A.S.A.-R.C.O.) (3527) . . . . .	2520
PRESIDENTE . . . . .	2520
IOZZELLI: Norma integrativa dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, ai fini del riconoscimento di località economicamente depressa. (3853);	
CASTELLUCCI ed altri: Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526, a comuni classificati montani in particolari condizioni. (4206) . . . . .	2521
PRESIDENTE . . . . .	2521
CASTELLUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	2521
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Cessione in favore della C.I.A.T.S.A. (Compagnia italiana alberghi turistici S.p.A.) per il prezzo di lire 43.200.000, di terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, siti nel comune di Salerno. ( <i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (4257) . . . . .	2521
PRESIDENTE . . . . .	2521
RESTIVO, <i>Relatore</i> . . . . .	2521
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
NICOLETTO . . . . .	2522
PRESIDENTE . . . . .	2522
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	2522

### La seduta comincia alle 17,45.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

### Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE: Comunico che interviene alla seduta senza voto deliberativo, come rappresentatore della proposta di legge n. 4179, il deputato Bartole.

### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 4074-B.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

### Discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili urbani. (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (4074-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili urbani » (4074-B).

Il disegno di legge, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 31 ottobre 1962, viene al nostro esame nel testo approvato, con modifiche, dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato, nella seduta del 13 dicembre 1962.

L'onorevole Zugno ha facoltà di riferire alla Commissione sulle modifiche apportate dal Senato.

ZUGNO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il provvedimento sottoposto al nostro esame è già stato approvato dalla nostra Commissione in sede deliberante e torna alla nostra considerazione con alcune modifiche, peraltro molto lievi, che, al testo da noi inviato all'altro ramo del Parlamento, sono state apportate da quella competente Commissione permanente. Si tratta, in genere, di modifiche di forma, direi, e che da parte mia trovano pieno accoglimento. Sono, tuttavia, da rilevare due modifiche di natura, una sostanziale e l'altra formale, ma di una certa importanza, quest'ultima, in quanto con essa si precisa la decorrenza delle norme, stabilita con un articolo aggiuntivo, dal 1° gennaio 1963. Quella sostanziale, riguarda l'ultimo comma dell'articolo 1, laddove si stabilisce che l'imposta di bollo, sulle ricevute e quietanze rilasciate per il pagamento dei canoni di locazione di beni immobili, sono soggette fin dall'origine, non già a « lire due per ogni mille lire o frazione di lire mille col massimo di lire 50 », ma « lire cinque per ogni duemila lire o frazione di duemila lire, col massimo di lire 50 ».

Io credo che la ragione di quest'ultima modifica vada ricercata nel taglio delle monete disponibili oggi, considerata la pressoché completa scomparsa delle monete da due lire. Però, qui il problema diventerebbe più vasto, osservo io, in quanto dovrebbe valere la considerazione per tutti i contratti e non solo per quelli concernenti la locazione in materia di beni immobili, mentre per gli altri continua a sussistere la imposta del due per

mille. Comunque, da parte mia, non vi è nessuna difficoltà ad accogliere la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento.

Un'altra modifica che, secondo me, è stato bene prevedere, concerne la decorrenza della legge, come già dicevo. E cioè, la applicazione delle norme previste dalla legge. Probabilmente l'intenzione era quella di farle entrare in applicazione in novembre, in quanto, originariamente, erano stati inclusi i beni rustici. Eliminati questi ultimi, poiché nel frattempo l'approvazione della legge ha tardato a venire, il Senato ha ritenuto opportuno precisare che le norme di cui agli articoli precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 1963, mentre ha ritenuto, poi, opportuno precisare che, tuttavia, dal punto di vista di carattere applicativo-legislativo, la legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Fra le modifiche una ve n'è che sembra a me notevole, più che come portata, come precisazione. Ed è quella apportata all'articolo 5, terzo comma. Noi avevamo accennato all'eventuale omissione o infedele dichiarazione, imputabile al dichiarante, dell'ammontare della rendita catastale, ovvero dei prezzi o dei corrispettivi pattuiti vale a dire rivalutata con i coefficienti stabiliti annualmente. Ma, all'articolo 1, primo comma, nel testo della legge, noi abbiamo sempre citato la rendita catastale determinata ai sensi del precedente articolo 1. Il Senato ha ritenuto opportuno precisare che si tratta sempre di rendita catastale determinata e rivalutata ai sensi del primo comma dell'articolo 1, perché il secondo comma riguarda i canoni effettivi per tutti i casi in cui l'iscrizione a catasto non sia ancora avvenuta. La stessa modifica è stata apportata dal Senato all'articolo 5, terzo comma.

Come Relatore, ritengo, quindi, che le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge n. 4074-B debbano incontrare la nostra approvazione, e pertanto esprimo parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione sulle modifiche apportate dal Senato.

**RAUCCI.** Sulle variazioni di carattere formale o marginale introdotte dal Senato non abbiamo nulla da dire. Rimane tuttavia ferma la nostra posizione di merito rispetto a questo provvedimento di legge; posizione che esprimeremo in altra seduta: posizione di aperta, chiara, esplicita riserva per il fatto che riteniamo che con le modifiche apportate dal disegno di legge altro risultato non si otterrà che un aumento degli affitti.

**PRESIDENTE.** Passiamo, quindi, all'esame degli articoli, e, anzitutto, al titolo della legge, che nella formulazione approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 31 ottobre 1962 risultava il seguente:

« Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili ».

Il Senato ha invece approvato per il titolo della legge, la seguente formulazione:

« Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili urbani ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo sostitutivo approvato dal Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 1, che nel testo approvato dalla nostra Commissione il 31 ottobre 1962 era così formulato:

«Sulle locazioni di beni immobili urbani a tempo determinato l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 6 per cento delle rendite catastali dei beni locati, in ragione di ogni anno o frazione di anno della durata del contratto. Per gli immobili urbani le rendite sono determinate a norma del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e rivalutato con i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze.

Qualora gli immobili indicati al primo comma non risultino ancora censiti in catasto, l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 4 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti, secondo la norma dell'articolo 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Dette aliquote sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni; nonché dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni.

Le ricevute e le quietanze rilasciate per il pagamento dei canoni di locazione di beni immobili sono soggette fin dall'origine alla imposta di bollo di lire due per ogni mille lire o frazione di lire mille col massimo di lire 50 ».

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

Il Senato ha invece approvato, per l'articolo 1, la seguente formulazione che reca, al primo e al quarto comma, le variazioni già illustrate dal Relatore:

«Sulle locazioni dei beni immobili urbani a tempo determinato l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 6 per cento delle rendite catastali dei beni locati, in ragione di ogni anno o frazione di anno della durata del contratto. Per gli immobili urbani le rendite sono determinate a norma del regio decreto-legge 13 aprile 1939, numero 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e rivalutate con i coefficienti stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze.

Qualora gli immobili indicati al primo comma non risultino ancora censiti in catasto, l'imposta proporzionale di registro è dovuta nella misura del 4 per cento sull'ammontare dei prezzi e dei corrispettivi pattuiti, secondo la norma dell'articolo 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Dette aliquote sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, nonché dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni.

Le ricevute e le quietanze rilasciate per il pagamento dei canoni di locazione di beni immobili sono soggette fin dall'origine alla imposta di bollo di lire cinque per ogni duemila lire o frazione di duemila lire, col massimo di lire cinquanta.»

L'ultima parte dell'articolo nel testo approvato dal Senato che ora ho letto reca l'unica modifica di carattere sostanziale apportata dal Senato, elevando da lire due per ogni mille a lire cinque per ogni duemila o frazione di duemila lire l'imposta di bollo sulle ricevute e le quietanze. La modifica è apportata a scopo di arrotondamento per facilitare i pagamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione le modifiche introdotte dal Senato.

*(Sono approvate).*

Passiamo all'articolo 2, che nel testo già approvato dalla nostra Commissione risultava così formulato:

«Per la liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulle locazioni di beni immobili di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo 1 stipulate con atto pub-

blico, scrittura privata non autenticata o con contratto verbale, le parti debbono indicare, nell'atto o nella denuncia, oltre le clausole contrattuali, la rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato già censito, nonché, le singole unità immobiliari oggetto del contratto.

Per i contratti di locazione di durata pluriennale l'imposta di registro è liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale determinata ai sensi del precedente articolo 1 ed il pagamento al competente Ufficio del registro va fatto ogni anno entro 20 giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabilita nel contratto secondo le modalità di cui al successivo articolo 3».

Il Senato della Repubblica ha approvato per l'articolo 2 il seguente testo, che reca nel secondo comma la precisazione in merito alla determinazione «e rivalutazione» della rendita catastale, nonché ai corrispettivi pattuiti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1:

«Per la liquidazione dell'imposta di registro dovuta sulle locazioni di beni immobili di cui al primo ed al secondo comma del precedente articolo 1 stipulate con atto pubblico, scrittura privata non autenticata o con contratto verbale, le parti debbono indicare, nell'atto o nella denuncia, oltre le clausole contrattuali, la rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato già censito, nonché, le singole unità immobiliari oggetto del contratto.

Per i contratti di locazione di durata pluriennale l'imposta di registro è liquidata annualmente in relazione al valore della rendita catastale determinata e rivalutata ai sensi del precedente articolo 1, primo comma, o ai corrispettivi pattuiti ai sensi del secondo comma dello stesso articolo. Il pagamento al competente Ufficio del registro va fatto ogni anno entro 20 giorni dalla data di inizio dell'annata locatizia stabilita nel contratto secondo le modalità di cui al successivo articolo 3».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione le modifiche introdotte dal Senato.

*(Sono approvate).*

Passiamo all'articolo 3, che, nel testo approvato il 31 ottobre, dalla nostra Commissione era così formulato:

«Il pagamento dell'imposta di registro dovuta sulle proroghe pure e semplici dei contratti di locazione stipulati con scrittura

privata non autenticata o con convenzione verbale, può essere effettuato:

a) mediante registrazione fiscale della scrittura o della denuncia verbale che dovranno contenere, oltre l'indicazione delle clausole contrattuali, l'indicazione della rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato già censito, nonché l'indicazione delle singole unità immobiliari oggetto del contratto;

b) mediante versamento sul conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro entro venti giorni dalla data di stipulazione della convenzione.

Il polizino di versamento sul conto corrente postale deve recare l'indicazione della data di stipulazione e di quella di registrazione del contratto originario.

L'Ufficio del registro deve riportare, in calce al contratto originario, gli estremi del versamento del tributo corrisposto sulla proroga della locazione effettuato mediante conto corrente postale ».

Il Senato ha invece approvato per l'articolo 3 il seguente testo che reca, come unica variazione, la sostituzione della parola « Il bollettino di versamento », alla parola: « il polizino di versamento ».

Do quindi lettura dell'articolo 3 nel testo trasmesso dal Senato:

« Il pagamento dell'imposta di registro dovuta sulle proroghe pure e semplici dei contratti di locazione stipulati con scrittura privata non autenticata o con convenzione verbale, può essere effettuato:

a) mediante registrazione fiscale della scrittura o della denuncia verbale che dovranno contenere, oltre l'indicazione delle clausole contrattuali, l'indicazione della rendita catastale dell'immobile locato, ove questo sia stato già censito, nonché l'indicazione delle singole unità immobiliari oggetto del contratto;

b) mediante versamento sul conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro entro venti giorni dalla data di stipulazione della convenzione.

Il bollettino di versamento sul conto corrente postale deve recare l'indicazione della data di stipulazione e di quella di registrazione del contratto originario.

L'Ufficio del registro deve riportare, in calce al contratto originario, gli estremi del versamento del tributo corrisposto sulla proroga della locazione, effettuato mediante conto corrente postale.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la modifica introdotta dal Senato.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 4, che nel testo approvato dalla nostra Commissione era così formulato:

« Quando l'ammontare dei canoni di locazione relativi a contratti stipulati da persone fisiche non sia inferiore a lire 1 milione e 200 mila annue e sempre quando il locatore sia una persona giuridica, il locatore stesso è tenuto ad aprire, a proprio nome, un conto corrente postale e ad effettuare il pagamento dell'imposta dovuta per le rate annuali dei contratti poliennali o per le proroghe o rinnovi contrattuali, mediante postagiro ».

Il Senato ha modificato il testo, sostituendo, alla 4ª riga del testo, la parola: « sempre », con le parole: « ... e in ogni caso ». Si tratta di una modifica puramente interpretativa.

Do lettura del testo dell'articolo 4 approvato dal Senato.

« Quando l'ammontare dei canoni di locazione relativi a contratti stipulati da persone fisiche non sia inferiore a lire 1 milione e 200 mila annue, e in ogni caso quando locatore sia una persona giuridica, il locatore stesso è tenuto ad aprire, a proprio nome, un conto corrente postale e ad effettuare il pagamento dell'imposta dovuta per le rate annuali dei contratti poliennali o per le proroghe o rinnovi contrattuali, mediante postagiro ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la modifica apportata dal Senato.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 5 che, nel testo approvato dalla nostra Commissione il 31 ottobre 1962, risultava così formulato:

« In caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta di registro stabilita dalla presente legge è applicabile una soprattassa, non riducibile, in ragione di sei volte l'imposta non pagata ».

La soprattassa è ridotta ad un decimo nel caso in cui il pagamento venga effettuato non oltre il sessantesimo giorno della scadenza del termine.

In caso di omessa o di infedele dichiarazione, imputabile al dichiarante, dell'ammontare della vendita catastale ovvero dei prezzi o dei corrispettivi pattuiti è dovuta una soprattassa, non riducibile, pari a 12 volte la

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

imposta annua evasa. Eguale sopratassa, non riducibile, è dovuta nel caso in cui, in contrasto con le risultanze catastali e per fatto del dichiarante, sia dichiarato che gli immobili locati non sono censiti in catasto.

La sopratassa di cui al comma precedente è ridotta ad un decimo nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data d'obbligo ed è ridotta alla metà qualora la rettifica della infedele dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data della presentazione della dichiarazione stessa ».

Il Senato ha invece approvato per l'articolo 5 la seguente formulazione:

« In caso di omesso o ritardato pagamento dell'imposta di registro stabilita dalla presente legge è applicabile una sopratassa, non riducibile, in ragione di sei volte l'imposta non pagata.

La sopratassa è ridotta ad un decimo nel caso in cui il pagamento venga effettuato non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine.

In caso di omessa o di infedele dichiarazione, imputabile al dichiarante, dell'ammontare della rendita catastale determinata e rivalutata ai sensi del primo comma dell'articolo 1, ovvero dei prezzi o dei corrispettivi pattuiti è dovuta una sopratassa, non riducibile, pari a 12 volte la imposta annua evasa. Eguale sopratassa, non riducibile, è dovuta nel caso in cui, in contrasto con le risultanze catastali e per fatto del dichiarante, sia dichiarato che gli immobili locati non sono censiti in catasto.

La sopratassa di cui al comma precedente è ridotta ad un decimo nel caso in cui la dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data d'obbligo ed è ridotta alla metà qualora la rettifica della infedele dichiarazione venga presentata entro il 60° giorno dalla data della presentazione della dichiarazione stessa ».

La modifica apportata dal Senato si riferisce soltanto al terzo comma ed è rappresentata dalla precisazione della rendita catastale « determinata e rivalutata », di cui si è già parlato prima.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la modifica introdotta dal Senato.

(È approvata).

Il Senato ha approvato infine due articoli aggiuntivi, n. 6 e n. 7. Ne do lettura avver-

tendo che se nessuno chiede di parlare, li porrò successivamente in votazione:

## ART. 6.

Le norme di cui agli articoli precedenti hanno effetto dal 1° gennaio 1963.

(È approvato).

## ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al terminé della seduta.

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di una indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori (Approvato dalla I Commissione permanente dal Senato) (4189).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di un'indennità per la funzione di direttore generale e qualifiche equiparate o superiori » (4189).

Sul disegno di legge, che viene al nostro esame, nel testo approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 ottobre 1962, vi è il parere della I (Affari costituzionali) e della V Commissione (Bilancio).

Poiché non è presente il Relatore, onorevole Napolitano Francesco e non è presente, per il Governo, l'onorevole Rappresentante del tesoro, si rende necessario un rinvio.

Se non vi sono osservazioni od obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1964 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4290).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1964 » (4290). Sul provvedimento che viene al nostro esame

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

nel testo già approvato dalla V Commissione permanente del Senato, il Relatore, onorevole Mello Grand ha facoltà di riferire alla Commissione.

MELLO GRAND, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 4290 è stato esaminato dalla competente Commissione permanente dell'altro ramo del Parlamento che ha approvato i tre articoli senza apportare variazioni all'originario testo proposto dal Governo.

Qual'è l'origine di questo disegno di legge?

Nel 1937, un decreto-legge in data 8 luglio, n. 1413, accordava la esenzione dal pagamento del dazio doganale per le merci originarie e provenienti dalla Libia, indicate in un'apposita tabella allegata al decreto medesimo.

Quando nel 1951, al Consiglio delle Nazioni Unite, si discusse dell'aiuto economico da dare al nuovo Regno Unito di Libia, il Governo italiano assunse l'impegno di contribuire all'aiuto economico nei confronti di questo paese. E, il beneficio già in vigore dal 1937, venne pertanto prorogato fino al 31 dicembre 1961.

È evidente che, per poter prorogare questo beneficio, si rese necessario intervenire presso le parti contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio (G.A.T.T.), in quanto la concessione di benefici del genere è in contrasto con le obbligazioni derivanti dall'articolo 1 di detto accordo internazionale. Il G.A.T.T. diede l'autorizzazione concedendo apposite deroghe in favore dell'Italia, in data 9 ottobre 1952, 25 novembre 1955 e 20 novembre 1958.

Successivamente, in vista della scadenza del 31 dicembre 1961, venne chiesto alle parti contraenti del G.A.T.T., il rinnovo, per un ulteriore triennio e per i prodotti di cui alla precedente tabella, dell'autorizzazione già ottenuta con la decisione del 20 novembre 1958, ad applicare il regime doganale preferenziale alle importazioni in Italia dalla Libia. Questa autorizzazione venne accordata con decisione del 16 novembre 1961, valida sino al 31 dicembre 1964.

Si tratta di autorizzazione all'importazione, con esonero dal pagamento dei dazi doganali, di merci elencate nell'annessa tabella e

nei limiti dei quantitativi annui in essa fissati. Le merci principali sono: cavalli, asini, bestiame bovino, pesci di mare freschi, pesci salati, diversi prodotti agricoli e alcuni prodotti strettamente legati all'agricoltura, nonché alcuni tipici prodotti locali, come datteri, ecc. Queste merci, possono entrare, quindi in Italia senza pagare dazi doganali.

Ovviamente, il disegno di legge prevede le formalità che disciplinano l'introduzione nello Stato italiano di merci estere, comprese quelle di carattere sanitario e fito-patologico.

Propongo l'approvazione del provvedimento nel testo già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, porrò successivamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1962 e fino al 31 dicembre 1964 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

(È approvato).

## ART. 2.

Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato di origine rilasciato o vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia.

(È approvato).

## ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

Passiamo all'allegata tabella.

NUMERO-E LETTERA DI TARIFFA		DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Quantitativo annuo (in quintali salvo indicazione contraria)
In vigore dal 1° gennaio 1962	In vigore fino al 31 dicembre 1961		
01.01.A	01.01.a	Cavalli . . . . .	500 unità
01.01.B	01.01.b	Asini . . . . .	1.000 unità
01.02.A	01.02.a	Bestiame bovino . . . . .	5.000 unità
03.01.B	03.01.b	Pesci di mare freschi (vivi o morti) o conservati allo stato fresco . . . . .	illimitato
ex 03.02	03.02.b	Pesci semplicemente salati, secchi o affumicati, altri . . . . .	2.000
05.04.D. ex II	05.04.c	Budella, secche o salate . . . . .	800
07.01.M	07.01-c	Pomodori freschi . . . . .	6.000
08.01.A	08.01-b-1	Datteri commestibili . . . . .	15.000
10.03	10.03	Orzo comune o vestito . . . . .	100.000
ex 12.01	12.01	Semi oleosi . . . . .	illimitato
ex 15.07	15.07	Oli fissi, di origine vegetale:	
	i	olio di oliva . . . . .	35.000
	l	olio di ricino . . . . .	3.000
16.04	16.04	Pesci preparati o conservati, in recipienti erme- ticamente chiusi:	
.E.I.b	a-1-gamma	tonno . . . . .	13.000
.E.I.ex a	a-1-beta-delta	altri . . . . .	4.000
16.04.ex A	16.04.b	Uova di tonno preparate per uso alimentare . . . . .	100
23.01.ex B	23.01-a-1	Farina di pesce . . . . .	4.000
58.01.A	58.01.c	Tappeti da pavimento a punti annodati od arro- tolati di lana o di peli fini . . . . .	200
58.02.A.ex II	58.02.b	Tappeti da pavimento di lana e di borra di lana, altri . . . . .	500
		Rottami di metalli non ferrosi . . . . .	illimitato
		Lavori e prodotti manufatturati di ogni genere di pelli conciate . . . . .	200
		Oggetti di cuoio, con ricami anche di argento o con guarnizioni di velluto:	
		a) selle, bardature, cuscini, portafogli, por- tamonete, borse di ogni genere, cartelle, cin- ture e simili . . . . .	120
		b) pantofole . . . . .	6.000 paia
		c) scarpe . . . . .	3.500 paia

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato, al termine della seduta, a scrutinio segreto.



**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bartole: Interpretazione dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste (4179).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 4179, d'iniziativa dell'onorevole deputato Bartole, concernente l'interpretazione dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno; la discussione generale su questa proposta di legge è stata esaurita ed il rappresentante del Tesoro aveva presentato degli emendamenti modificativi sostituendo l'articolo unico della proposta di legge originaria con due articoli, sui quali prego l'onorevole Bartole, presentatore della proposta di legge, di riferire.

BARTOLE. Si tratta, signor Presidente ed onorevoli colleghi, di una proposta di legge che, forse, sarebbe stata anche superflua in quanto, allorché nella precedente legislatura fu presentata una proposta di legge — che recava anche la firma dell'onorevole Macrelli — relativa ai criteri di distribuzione degli indennizzi agli aventi diritto per beni, diritti ed interessi situati in zona B del territorio libero di Trieste, noi ritenevamo che la dizione « cittadini italiani » provenienti dalla zona B dovesse essere comprensiva delle persone fisiche e di quelle giuridiche, senza necessità di specificazione. Questo anche perché il trattato di pace agli articoli 74 e 78 stabilisce esplicitamente che le persone fisiche e le persone giuridiche, purché ci sia la cittadinanza italiana, sono equiparate nel diritto.

All'atto pratico, però, la Commissione ministeriale preposta all'assegnazione degli indennizzi, ha sollevato qualche difficoltà, pur senza contestare il diritto alle persone giuridiche di aver l'indennizzo; è stato chiesto che venisse presentata una proposta di legge a carattere interpretativo dell'articolo 1 della legge n. 269, in cui fosse chiaramente ribadito che le persone giuridiche sono equiparate a quelle fisiche nel diritto all'indennizzo. Nella sostanza si tratta di pochissime cooperative di pescatori che si trovavano nel territorio della zona B passato oggi, seppur in forma *sui generis*, alla Jugoslavia e che non possono venire escluse dalla distribuzione degli indennizzi.

Per questo è stata presentata la mia proposta di legge, in merito alla quale il Tesoro ha presentato un testo migliorativo che accetto in pieno in quanto viene fatta salva la sostanza e prego gli onorevoli colleghi di voler dare la loro approvazione al nuovo testo che corrisponde ad un diritto pacifico in base allo stesso trattato di pace.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bartole per i chiarimenti dati. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato alle finanze*. Sono d'accordo sul testo presentato dal Tesoro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dello articolo unico della proposta di legge dell'onorevole Bartole.

« All'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, viene aggiunto il seguente comma:

« Ai fini del presente articolo, l'espressione cittadini italiani è comprensiva sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche.

Nei confronti di queste ultime, il pagamento dell'indennizzo sarà limitato alla parte proporzionale di patrimonio dei singoli soci, espressa in azioni o quote, che risultino cittadini italiani anche in data 1° maggio 1945 ».

Come è già stato riferito, il rappresentante del Tesoro ha presentato due articoli sostitutivi dell'articolo unico sui quali l'onorevole Bartole, come proponente, si è dichiarato di accordo. Do lettura dell'articolo 1 del nuovo testo.

« All'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è aggiunto il seguente comma: « Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le società aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonché gli enti il cui patrimonio, e le società, il cui capitale apparteneva, alla data del 1° gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o società italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella Zona B del già Territorio libero di Trieste. Per detti enti e società l'indennizzo è liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1° maggio 1945 ».

L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è soppresso ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Le domande d'indennizzo da parte degli enti e società, indicate nel precedente articolo, qualora non siano state già presentate, debbono pervenire al Ministero del tesoro nel termine di 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

MELLO GRAND. Mi pare che il termine di 45 giorni, fissato per la presentazione delle nuove domande, sia un po' troppo ristretto.

BARTOLE. Faccio presente che praticamente tutte le domande sono già state presentate, mentre alcune cooperative, nell'attesa che venisse rettificata l'interpretazione della legge, si erano riservate di presentare la domanda, ma sono in grado di farlo subito. Comunque non insisto: se si vuol prorogare il termine per la presentazione delle domande, sono pienamente d'accordo perché ciò torna a vantaggio degli aventi diritto.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole al termine proposto dal Tesoro, specialmente dopo aver ascoltato i chiarimenti del presentatore della proposta, onorevole Bartole.

MELLO GRAND. Non insisto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Propongo la seguente nuova formulazione del titolo:

« Norme interpretative e modificative della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella zona B dell'ex Territorio di Trieste ».

Non essendovi osservazioni, la pongo in votazione.

(È approvata).

La proposta di legge sarà posta in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

**Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Riccio: Modificazioni alla legge 24 novembre 1948, n. 1493, e alla legge 11 dicembre 1952, n. 3094, relative alla indennità per danni alla proprietà industriale negli Stati Uniti d'America (2926).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Riccio: « Modificazioni

alla legge 24 novembre 1948, n. 1493, e alla legge 11 dicembre 1952, n. 3094, relative alla indennità per danni alla proprietà industriale negli Stati Uniti d'America » (2926).

Sul provvedimento vi è il parere della V (Bilancio) e della XII Commissione (Industria e commercio).

Anche per questo provvedimento si rende necessario procedere ad un rinvio, in assenza dell'onorevole Patrini, Relatore sulla proposta di legge, e del Rappresentante del Governo per il tesoro.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Amadei Giuseppe ed altri: Agevolazioni fiscali permanenti a favore dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E. N. AS. A. R. CO.) (3527).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Amadei Giuseppe, Rossi Paolo, Ariosto, Orlandi, Canestrari, Preti, Matteotti Giancarlo, Vizzini: « Agevolazioni fiscali permanenti a favore dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) » (3527).

Com'è noto, sulla proposta di legge è richiesto il parere della V Commissione (Bilancio). Nella precedente seduta il Relatore, onorevole Terragni, aveva proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico.

« Le agevolazioni fiscali previste dalla legge 10 febbraio 1961, n. 79, a favore dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.) sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1963 ».

Tale emendamento è stato inviato alla Commissione Bilancio per il parere e questa si è espressa in senso negativo all'emendamento stesso. Si rende, pertanto, necessario procedere ad un ulteriore rinvio della discussione.

Se non vi sono osservazioni od obiezioni, può senz'altro rimanere stabilito che il seguito della discussione di questa proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Iozzelli: Norma integrativa dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, ai fini del riconoscimento di località economicamente depresse (3853); e dei deputati Castellucci ed altri: Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526, a comuni classificati montani in particolari condizioni (4206).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge, d'iniziativa del deputato Iozzelli: « Norma integrativa dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, ai fini del riconoscimento di località economicamente depresse » (3853) e, d'iniziativa dei deputati Castellucci, Baldelli e Forlani: « Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526, a comuni classificati montani, in particolari condizioni » (4206).

Sulle proposte di legge che, in parte, hanno identico contenuto e, in parte, si discostano, deve ancora pronunciarsi la V Commissione (Bilancio).

Do lettura, a questo riguardo, del messaggio motivato pervenuto dalla Commissione Bilancio:

« La Commissione ha deliberato di rinviare l'espressione del parere accogliendo la richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario onorevole Matteotti Giancarlo, il quale si è riservato di fornire dati e chiarimenti circa le conseguenze finanziarie implicate dalle due proposte di legge ed anche in considerazione del fatto che è attualmente all'esame del Governo un provvedimento sulle aree depresse del centro-nord che sarà quanto prima presentato al Parlamento.

Si prega pertanto codesta Commissione di voler, anch'essa, soprassedere all'esame di merito delle due proposte di legge ».

CASTELLUCCI, *Relatore*. Vorrei pregare la Presidenza della Commissione di rivolgere un caldo appello alla Commissione Bilancio di voler esprimere quanto prima il parere, data l'urgenza del provvedimento! Anche perché non credo che il disegno di legge preannunciato dal Governo sarà presentato tanto presto al Parlamento!

PRESIDENTE. L'onorevole Castellucci sa che si rivolge a chi è perfettamente al corrente della situazione. Sa anche che, a suo tempo, è stata fatta un'indagine molto ampia per vedere quali fossero i territori che venivano inclusi accogliendo l'oggetto delle proposte di legge. La portata di questi provvedimenti è,

comunque modesta, poiché si tratta di dare delle agevolazioni a quattro comuni in tutto. Possiamo dire subito che sollevare, come si sta facendo, la questione per quattro comuni, con prospettiva più di speranza, evidentemente, che di concretezza, non è la cosa più opportuna. Comunque, la questione sarà esaminata con sollecitudine e si vedrà quello che si potrà fare al riguardo.

In attesa di conoscere il richiesto parere della V Commissione (Bilancio), può rimanere per ora stabilito che la discussione delle due proposte di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Cessione (in favore della C. I. A. T. S. A. (Compagnia italiana alberghi turistici S.p.a.) per il prezzo di lire 43.200.000, di terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, siti nel Comune di Salerno. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4257).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 4257, concernente la cessione a favore della C.I.A.T.S.A. di terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, siti nel comune di Salerno.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato nella sua seduta del 14 novembre 1962.

Il Relatore, onorevole Restivo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RESTIVO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame — già approvato dal Senato — viene a definire una pratica che si è trascinata per lungo tempo in merito al corrispettivo da corrispondere per l'acquisto di un terreno di proprietà dello Stato e da destinare da parte della C.I.A.T.S.A. a costruzione alberghiera; corrispettivo che a seguito di rigorosi accertamenti tecnici è stato fissato in lire 43.200.000.

La nuova destinazione del terreno in oggetto si propone anche di chiudere una contestazione che si è trascinata per lungo tempo in rapporto alle esigenze turistiche della zona ed è stata particolarmente caldeggiata dal Comune di Salerno.

Pertanto credo che il disegno di legge sia meritevole di approvazione, ed in tal senso ne faccio, come Relatore, formale proposta agli onorevoli colleghi.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962

**PRESIDENTE.** Ringrazio il Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della C.I.A.T.S.A. (Compagnia italiana alberghi turistici società per azioni), per il prezzo di lire 43.200.000 (quarantatremilioneiduecentomila), di due appezzamenti di terreno appartenenti al patrimonio dello Stato, estesi rispettivamente metri quadrati 1.485 e metri quadrati 180, siti nel comune di Salerno e distinti nel catasto rustico di detto Comune al foglio n. 64, parte del mappale 2361; quale risulterà dal tipo di frazionamento che sarà allegato allo stipulando atto di vendita. Detti appezzamenti confinano rispettivamente il primo con demanio marittimo in concessione alle ferrovie dello Stato, con area facente parte del patrimonio dello Stato e con nuovo alveo del torrente Fusandola ed il secondo con demanio marittimo in concessione alle ferrovie dello Stato, con nuovo alveo del torrente Fusandola e con demanio marittimo.

Il ministro delle finanze provvederà con proprio decreto, all'approvazione del relativo atto di vendita con il quale saranno contestualmente regolati i rapporti derivanti dalla trascorsa occupazione degli anzidetti due appezzamenti di terreno da parte della C.I.A.T.S.A. ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà posto in votazione direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### Sull'ordine dei lavori.

**NICOLETTO.** Signor Presidente. A nome del mio Gruppo chiedo se è possibile iscrivere all'ordine del giorno della nostra Commissione, nelle prime riunioni del prossimo mese di gennaio, le proposte di legge relative alla pensione agli ex combattenti, che sono apparse inserite all'ordine del giorno qualche tempo prima del 4 novembre e delle quali non si più notizia alcuna.

**PRESIDENTE.** Ritengo che, per poter iscrivere utilmente all'ordine del giorno le proposte, occorra il parere favorevole della Commissione Bilancio. Tali proposte sono state iscritte a titolo di stimolo per cercare di ottenere una decisione circa la copertura dell'one-

re finanziario, ma oramai non posso fare altro in attesa di conoscere il parere del Tesoro e della Commissione Bilancio.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge e delle proposte di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Nuove disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione di beni immobili urbani » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4074-B):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	5

(La Commissione approva).

« Cessione in favore della C.I.A.T.S.A. (Compagnia italiana alberghi turistici S.p.A.) per il prezzo di lire 43.200.000, di terreni appartenenti al patrimonio dello Stato, siti nel comune di Salerno » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4257):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1964 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4290):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	21
Voti contrari . . . . .	7

(La Commissione approva).

e della seguente proposta di legge:

**BARTOLE:** « Norme interpretative e modificative della legge 18 marzo 1958, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni,

---

**III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1962**

---

diritti ed interessi, situati nella zona B dell'ex Territorio libero di Trieste » (4179):

Presenti e votanti . . . . .	28
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	5

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Armaroli, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, Longoni, Mar-

tinelli, Mello Grand, Miccolis Maria, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Pezzino, Radi, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Servello, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Zugno.

**La seduta termina alle 18,30.**

---

*IL DIRETTORE*

*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI